

Allegato 1

TITOLO	BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO
FINALITÀ	Promuovere interventi a favore delle imprese di intrattenimento da ballo diretti a sostenere il rinnovo e la ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, rafforzare le condizioni di sicurezza, conseguire l'efficientamento energetico e ridurre l'inquinamento acustico.
R.A. DEL PRS X LGS.	Econ.14.02 "Promozione della cultura d'impresa, valorizzazione delle attività d'impresa storiche e di tradizione e del commercio equo e solidale".
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Potranno presentare domanda le imprese di intrattenimento da ballo come definite dall'art. 2, lett. b) della l.r. 19 aprile 2022 n. 7.</p> <p>In particolare, le imprese richiedenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive; – esercitare attività di intrattenimento danzante, anche con musica dal vivo, come attestato dall'attribuzione, risultante presso il Registro delle Imprese o l'Agenzia delle Entrate, del codice ATECO 93.29.10, come attività prevalente o secondaria dell'impresa oppure come attività primaria o secondaria dell'unità locale sita in Lombardia; – disporre di almeno una unità locale nel territorio della Lombardia, risultante presso il Registro delle Imprese, adibita a locale da ballo, con una capienza minima di 200 persone; – disporre, per tale locale da ballo, della licenza di agibilità per pubblico spettacolo prevista agli art. 68 comma 1 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); – non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

	<ul style="list-style-type: none"> – non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 "De minimis"; – non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. <p>Sono escluse dall'agevolazione le domande relative a locali che impieghino, come figure professionali, Spogliarellisti o Figuranti di Sala.</p> <p>I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'agevolazione.</p> <p>All'atto dell'erogazione dell'agevolazione, sarà inoltre verificato che i soggetti beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).</p> <p>Il contributo sarà inoltre soggetto a decadenza qualora risulti che l'impresa beneficiaria, dalla data della domanda ed entro 2 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia destinataria di provvedimenti della Questura, della Prefettura o dell'Autorità Giudiziaria relativi a fatti in tema di sicurezza, spaccio di stupefacenti, atti di violenza, prostituzione, infiltrazione della criminalità organizzata, da cui emergano comportamenti criminosi o colpa grave da parte del gestore del locale. – divulghi musica, filmati e altro materiale che inneggi alla mafia, inciti alla malavita, alla violenza e all'illegalità.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Dotazione complessiva: € 500.000, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – € 300.000 per spese di parte corrente; – € 200.000 per spese in conto capitale.
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" , ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a</p>

	<p>qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).</p> <p>Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.</p> <p>Se l'impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.</p> <p>Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili, nei limiti di cui all'art. 5 del citato Regolamento 1407/2013.</p>
DOMANDE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili domande relative alla realizzazione di uno o più interventi con le seguenti finalità:</p> <p>1) rafforzare le condizioni di sicurezza nei locali, anche attraverso la predisposizione e riqualificazione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza sia all'esterno dei locali sia nei</p>

	<p>parcheggi, nonché l'organizzazione di servizi di navetta e la stipula di convenzioni per l'utilizzo del servizio taxi, al fine di favorire gli spostamenti degli avventori dai locali in condizioni di sicurezza;</p> <p>2) sostenere il rinnovo e la ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, finalizzati a garantire livelli maggiori di sicurezza, a conseguire l'efficientamento energetico e a ridurre l'inquinamento acustico.</p> <p>Gli interventi devono essere realizzati presso l'unità locale ubicata nel territorio della Lombardia, risultante presso il Registro delle Imprese, adibita a locale da ballo, con una capienza minima di 200 persone, che disponga della licenza di agibilità per pubblico spettacolo prevista agli art. 68 comma 1 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).</p> <p>Per le finalità di cui al punto 1) sono ammissibili sia spese di parte corrente che spese in conto capitale.</p> <p>Per le finalità di cui al punto 2) sono ammissibili <u>solo</u> spese in conto capitale.</p> <p>All'atto della presentazione della domanda, gli interventi dovranno essere <u>già stati realizzati</u> e le relative spese già sostenute e pagate.</p> <p>In questo senso, le domande dovranno essere già corredate della documentazione contabile (giustificativi di spesa e di pagamento) comprovante il sostenimento della spesa relativa agli interventi proposti.</p> <p>Per essere ammissibili, le domande dovranno prevedere almeno € 20.000,00 di spese ammissibili.</p>
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili, fino a un massimo di € 30.000,00 per domanda, di cui al massimo € 15.000,00 a valere sulle risorse di parte corrente.</p> <p>A seconda della natura delle spese ammissibili (di parte corrente o in conto capitale), l'agevolazione viene concessa a valere sulla corrispondente dotazione, di parte corrente o in conto capitale.</p>

	<p>di cui al paragrafo "Dotazione finanziaria" e fino ad esaurimento della stessa.</p> <p>Una domanda contenente sia spese di parte corrente che spese in conto capitale può essere finanziata parzialmente per una sola tipologia di spesa, qualora la dotazione relativa all'altra tipologia di spesa risulti già esaurita.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti categorie generali, da dettagliare in fase di emanazione del bando attuativo, purché connesse al perseguimento delle finalità sovraespresse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le spese di <u>natura corrente</u>: <ul style="list-style-type: none"> - costi per il personale addetto alla sicurezza del locale e per il personale addetto alla guida di servizi di navetta a disposizione dei clienti; - spese per la manutenzione e la gestione di dispositivi di illuminazione notturna esterna; - spese per la manutenzione e la gestione di sistemi di videosorveglianza e altre attrezzature per la sicurezza sia all'interno del locale che nelle aree esterne e di parcheggio; - spese per corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza per tutto il personale; - spese finalizzate all'utilizzo di servizi taxi per gli avventori del locale; - spese per l'organizzazione di servizi di navetta a disposizione dei clienti, tramite mezzi propri o convenzionati; - spese di promozione di attività formative, anche in collaborazione col sistema scolastico, per diffondere sia la cultura del divertimento sano insieme a quella dell'educazione e comunicazione musicale, sia la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcool; 2. per le spese in <u>conto capitale</u>: <ul style="list-style-type: none"> - spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videosorveglianza e altre attrezzature per la sicurezza sia all'interno del locale che nelle aree esterne e di parcheggio; - spese per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di illuminazione notturna esterna;

	<ul style="list-style-type: none"> - spese per la realizzazione di collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza pubblica o privata; - spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature ed impianti per il risparmio energetico ed il monitoraggio dei consumi energetici, anche in sostituzione di quelli esistenti; - spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di isolamento acustico; - spese per l'acquisto o il rinnovo di arredi che garantiscano i livelli di sicurezza, l'efficientamento energetico e la riduzione dell'inquinamento acustico; - spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche; - spese per opere edili necessarie alla realizzazione degli interventi sopra indicati; - spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione degli interventi di cui sopra (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.); <p>Sono ammissibili solo impianti o sistemi nuovi di fabbrica installati secondo le normative vigenti in materia, corredati dalla dichiarazione di conformità degli impianti ove applicabile.</p> <p>Non sono ammissibili interventi di edilizia non strettamente correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi di cui sopra.</p> <p>Le spese dovranno essere state fatturate e integralmente pagate al momento dell'invio della domanda. La relativa documentazione contabile dovrà essere inviata in allegato alla domanda stessa, ai fini della valutazione della loro ammissibilità e della concessione dell'agevolazione in oggetto.</p> <p>Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.</p> <p>Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data del 19 aprile 2022, data di approvazione della l.r. 7/2022, ed entro la data di presentazione della domanda. Al fine di determinare l'ammissibilità temporale di una spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.</p> <p>Sono escluse le seguenti categorie di spese:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> – la fornitura di beni da parte di imprese controllate o collegate all'impresa beneficiaria, aventi amministratori e legali rappresentanti in comune o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; – spese di viaggio, vitto e alloggio; – spese generali; – imposte e tasse, fatto salvo quanto sopra riportato in materia di detraibilità IVA.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	<p>Le domande dovranno essere presentate in via telematica tramite la piattaforma informatica Bandi Online.</p> <p>I tempi e le esatte modalità di presentazione delle domande saranno definiti col bando attuativo del presente provvedimento.</p> <p>Ciascuna domanda può essere relativa ad un solo locale da ballo e per ciascun locale da ballo può essere presentata una sola domanda.</p> <p>Le imprese che gestiscano più locali da ballo in possesso dei requisiti di cui al paragrafo "Domande ammissibili" possono presentare più domande, ciascuna relativa ad un solo locale da ballo. Il bando attuativo del presente provvedimento disciplinerà l'eventuale priorità da attribuire alle domande presentate per prime rispetto alle domande successive.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Le domande saranno ammesse tramite procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno finanziate in ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità finanziaria del bando, si procederà tramite procedura di sorteggio casuale come previsto all'art. 32, comma 2 bis, lettera d) della l.r. 1/2012, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità e la concessione delle agevolazioni si concluderanno entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>In caso di ammissione, i soggetti beneficiari si dovranno impegnare, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione</p>

	Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	L'erogazione delle agevolazioni sarà disposta da Regione Lombardia, in una unica soluzione, contestualmente all'approvazione degli esiti istruttori e alla concessione delle stesse.